



1

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO



APPROFONDIMENTI
PER IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO
DELLO STUDIO PROFESSIONALE

MODULO 29/03/2017:

**L'identificazione del cliente e le
modalità di assolvimento degli
obblighi**

Dott. Giovanni Barbato

Esperto antiriciclaggio e fiscale, Chief Internal Auditor Veronafiore,
Presidente e membro di Organismi di vigilanza, cultore di diritto
tributario presso l'Università di Verona e già ufficiale della Guardia di
Finanza

EDIZIONE

2017

MILANO

www.vedaformazione.it

IL NUOVO DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA E L'ADEGUATA VERIFICA

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

Cliente : il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico

Conferimento di un incarico: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo;

Prestazione professionale prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata

I soggetti obbligati **adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure**, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo .

I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali.

A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di **programmi permanenti di formazione**, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

Adeguate verifica



**Identificazione e
verifica identità**

**Informazioni
su scopo e
natura
prestazione**

**Valutazione
del rischio**

**Controllo
costante**

Cliente

**Titolare
effettivo**

Adeguate verifica ordinaria

I professionisti *devono* osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, nei seguenti casi:

a)	in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale (prima era “quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro”);
b)	in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15, 000 euro , indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un 'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall 'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a 1.000 euro.
c)	Tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. La costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile; (non più previsto nel nuovo decreto antiriciclaggio)
d)	Quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo , indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
e)	Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Fasi adeguata verifica

- a) **l'identificazione del cliente e lo verifica della sua identità** attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti **dell'esecutore**, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
- b) **l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità** attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
- c) **l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale**, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle **relazioni** intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla **situazione economico-patrimoniale del cliente**. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;
- d) **il controllo costante del rapporto con il cliente**, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), ivi compresa, se necessaria in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

FASI dell'adeguata verifica	1. individuazione delle operazioni oggetto di verifica (prestazioni escluse/incluse) 2. individuazione del titolare effettivo 3. applicazione dell'approccio basato sul rischio 4. scelta della tipologia di verifica richiesta (ordinaria, semplificata, rafforzata) 5. istituzione del fascicolo della clientela 6. controllo costante sul cliente
------------------------------------	--



ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA A TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI

VOLUME I

*“Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del
terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta”*

**PARTE I: Quadro normativo in materia di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo**

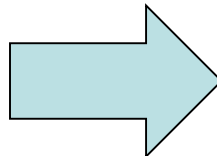
**PARTE II: Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Procedure
operative**

PARTE III: Circolazione transfrontaliera di capitali

PARTE IV: Disposizioni comuni

Circolare n. 83607/2012

**Indicazioni
autorità di
vigilanza**



Obbligo 231/07	Esecuzione
<i>Identificazione del cliente</i>	- in presenza del cliente; - anche attraverso propri dipendenti o collaboratori; - mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico; - al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere.
<i>Identificazione del titolare effettivo</i>	- contestualmente all'identificazione del cliente; - per le persone giuridiche, i <i>trust</i> e soggetti giuridici analoghi, adottando misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente; Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo si può decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere informazioni in altro modo.

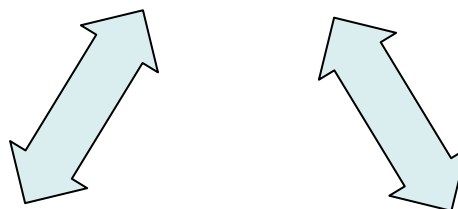
<i>Informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dalla prestazione professionale</i>	L'art.19 non prevede specifiche modalità di esecuzione. Ai sensi dell'art.21, i clienti devono fornire sotto la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai destinatari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
<i>Controllo costante nel corso della prestazione professionale</i>	- analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi; - aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute.

**IDENTIFICAZIONE
DEL CLIENTE
ATTRAVERSO UN
DOCUMENTO NON
SCADUTO**

- Carta identità
- Passaporto
- Patente guida –
nautica
- Libretto pensione
- Porto armi
- Permesso soggiorno
- Tessere Amm.Stato



copia in formato cartaceo o elettronico



PERSONE FISICHE

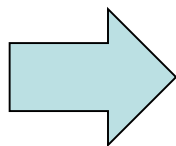
- Nome e cognome
- Luogo e data
nascita
- Residenza e/o
domicilio
- Codice fiscale
- Estremi documento



SOCIETA'

- Denominazione
- Sede legale
- Codice fiscale –
P.Iva
- Verifica esistenza
potere
rappresentanza

Rappresentante legale società Procuratore



- ✓ data d'identificazione;
- ✓ fotocopia documento d'identità non scaduto della persona fisica;
- ✓ visura camerale aggiornata;
- ✓ fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
- ✓ dichiarazione antiriciclaggio del cliente ex artt. 18, 19 e 21 del DLgs. 231/2007 (ai fini dell'adeguata verifica);
- ✓ attestazione dei poteri di rappresentanza del soggetto che conferisce il mandato.

- acquisizione dei dati identificativi e delle informazioni su tipologia, forma giuridica, oggetto sociale, finalità perseguite, legali rappresentanti e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore o da altri enti pubblici (ad esempio, registri delle persone giuridiche presso le prefetture);
- in caso di trust e soggetti analoghi, vanno acquisite informazioni anche in merito ai beneficiari delle rispettive attività.

CLIENTE NON PRESENTE

Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

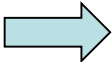
- 1) per i clienti i cui **dati identificativi** risultino da **atti pubblici**, da **scritture private autenticate** o da **certificati** qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- 2) per i clienti in possesso di **un'identità digitale**, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014;
- 3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da **dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana**, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 53;
- 4) per i clienti che siano **già stati identificati** dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
- 5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma I, lettera a, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;

La firma digitale è uno degli strumenti più utili e sicuri per firmare documenti informatici con la stessa validità giuridica di un documento firmato manualmente.



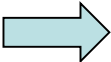
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
- 4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
- 4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed è qualificato in uno Stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Utilità della firma digitale?



Autenticità: attesta la volontà del titolare di sottoscrivere un documento informatico. • paternità: attesta l'identità di colui che ha firmato il documento. • Integrità: rende noto se il documento viene modificato dopo l'apposizione della firma. • Non ripudio: riconduce il documento firmato al titolare della firma.

D.Lgs 7 marzo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modifiche relativamente alla firma digitale



SPID: il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che ti permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

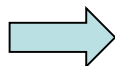
Stabilisce che il **documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con altra firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 Codice civile**, ai sensi del quale “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.

Stabilisce che l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria; Fa chiarezza e distingue tra firma elettronica, firma elettronica qualificata e firma digitale.

Stabilisce che le istanze e dichiarazioni inviate per via telematica da e verso la CCIAA sono valide se sottoscritte mediante firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un Certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di firme elettroniche

Ricerche banche dati

http://www.crimnet.dpc.interno.gov.it/servpub/ver2/Documenti/cerca_docu.htm



Mercoledì 29-03-2017

 **MINISTERO DELL'INTERNO**

HOME DIPARTIMENTO DELLA P.S. MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Centrale della Polizia Criminale

Dipartimento della Pubblica Sicurezza » Direzione Centrale Polizia Criminale

Servizio per il Sistema Informativo Interforze

Ricerca documenti rubati o smarriti

Le notizie relative ai documenti rubati o smarriti, accedibili da questo sito, hanno valore **puramente informativo** e di nessun valore legale in quanto non coincidono con quelle inserite negli archivi operativi della Banca Dati Interforze poiché aggiornate con un ritardo temporale di diversi giorni.

Inserire il numero del documento (senza spazi)

Numero del documento



[Tipi Documento](#)

[Inizio](#) 

Ricerche banche dati - SCIPAFI

L'accesso al Sistema, disciplinato dal D.lgs. 141/2010 con modalità individuate nel Regolamento Attuativo (Decreto MEF del 19 maggio 2014 pubblicato in G.U. il 1 luglio 2014 e in vigore dal 16 luglio 2014), è attualmente previsto per banche, intermediari finanziari, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi interattivi o servizi ad accesso condizionato - "aderenti diretti" - nonché per i gestori di sistemi di informazione creditizia e imprese che offrono servizi assimilabili - "aderenti indiretti" - per questi ultimi previo conferimento di delega da parte degli aderenti diretti. È inoltre previsto che a partire dal 16 luglio 2015 aderiscano al Sistema anche le **compagnie di assicurazione**.



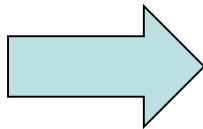
The screenshot displays the SCIPAFI portal interface. At the top, there is a navigation bar with the title "PORTALE CONVENZIONE SCIPAFI" and the CONSAP logo. The main content area is divided into three columns:

- Documentazione:** Contains an information icon and links for "Chi si deve registrare" and "Cosa occorre per registrarsi".
- Riferimenti utili:** Contains an information icon and links for "Normativa di riferimento", "Link", "Contatti", and "FAQ".
- Registrazione al portale:** Features a "Registrati" button.
- Ingresso al portale:** Features an "Entra" button and a link for "Password dimenticata?".

The central area displays the title "Portale del sistema pubblico di Prevenzione delle frodi nel settore del credito a consumo - Furto d'Identità" and two news items:

- News 69 del 27/3/2017:** "Temporanei disservizi" - Mercoledì 29 Marzo p.v. dalle ore 08:15 alle ore 09:30 il portale amministrativo potrebbe subire temporanei disservizi. Ci scusiamo per il disagio.
- News 66 del 9/3/2017:** "Malfunzionamento Banca Dati Inps" - Si comunica il temporaneo malfunzionamento della banca dati INPS.

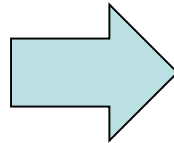
TIMING



Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo vengono effettuate dal libero professionista, dal CED o da un collaboratore **in presenza del cliente**, mediante un **documento di identità non scaduto**:

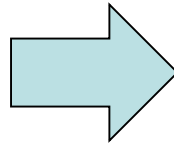
- **prima dell'instaurazione** del rapporto continuativo o **del conferimento dell'incarico** per lo svolgimento di una prestazione professionale
- **prima** dell'esecuzione dell'operazione occasionale

Timing basso rischio



- ✓ In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere **posticipata** ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale (**max 30 giorni**), qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto

Timing Attività difensiva



- ✓ Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al **momento del conferimento dell'incarico**

TITOLARE EFFETTIVO



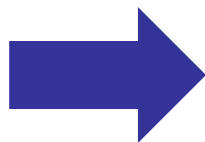
Viene così definito:

«la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita».

INDIVIDUAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo

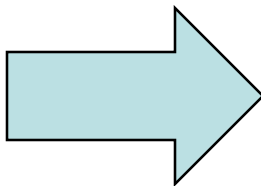
**SOCIETA'
DI CAPITALI**



- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 % del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;**
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.**

INDIVIDUAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la propria diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con **la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:**

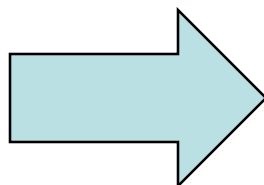


- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri dettati dalla normativa non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, **il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società**

COMUNICAZIONE REGISTRO IMPRESE

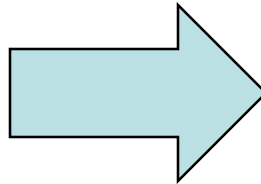
Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361 **comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi**, per via esclusivamente telematica e l'esenzione da imposta di bollo, **al Registro, delle imprese**, ai fini della conservazione in apposite sezioni ad accesso riservato



L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile (s.a. da 206 € a 2.065 €) .

INDIVIDUAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

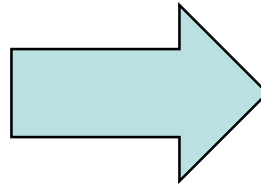
L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente



rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante

INDIVIDUAZIONE DEL “TITOLARE EFFETTIVO”

I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate



all'identità del **fondatore**, del **fiduciario** o dei **beneficiari**, del **guardiano** ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

NEI RAPPORTI CON STRUTTURE SOCIETARIE COMPLESSE
O ARTICOLATE SOTTO IL PROFILO DELLA CATENA DI
CONTROLLO, L'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'
CLIENTE E' OBBLIGATO A FORNIRE AL PROFESSIONISTA
TUTTE LE INDICAZIONI UTILI AI FINI DEL RISPETTO DELLA
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO



IN PRATICA

L'amministratore non può essere
generico o evasivo. La sua è una
dichiarazione responsabile.

OBBLIGO COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE



OGGI

- se i dati sono falsi il cliente è sanzionato ex art.55 con arresto da 6 mesi a 3 anni e con ammenda da 5.000 a 50.000 €

CON NUOVO DECRETO

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con lo **reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro**

FONTI AFFIDABILI

Tra le fonti affidabili e indipendenti rientrano (cfr. **Provvedimento di Banca d'Italia in data 3/4/2013**, recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'Art. 7 del Decreto):

- 1.i documenti d'identità non scaduti tra quelli di cui all'allegato tecnico del Decreto, diversi da quello già utilizzato per la verifica di cui sopra;
- 2.gli atti pubblici, le scritture private autenticate;
- 3.la dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
- 4.gli archivi camerali, gli albi e gli elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);

- ❑ La normativa prevede che i professionisti assolvano agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo il cosiddetto “*approccio basato sul rischio*”, in virtù del quale tali adempimenti vengono eseguiti commisurandoli al livello di rischio associato al tipo di cliente, alla tipologia dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale posti in essere.

I CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Con riferimento al cliente	1. natura giuridica 2. prevalente attività svolta 3. comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4. area geografica di residenza del cliente o della controparte
-----------------------------------	---

I CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Con riferimento all'operazione rapporto continuativo o prestazione professionale	✓ la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; ✓ le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; ✓ l'ammontare dell'operazione; ✓ la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; ✓ la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità; ✓ l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
---	---

MEMO

- *GLI OBBLIGHI RICHIESTI DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO SONO STATI ADEMPIUTI AVENDO RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI POSSEDUTE - ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE.*

Posizioni ritenute maggiormente critiche:

	maggiormente ricorrenti nell'attività svolta dal professionista ispezionato;
	non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali;
	che hanno richiesto l'esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo;
	che ricorrono frequentemente al denaro contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro;

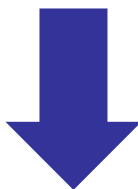
Posizioni ritenute maggiormente critiche:

	che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato;
	nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti “Paesi terzi equivalenti” ai fini antiriciclaggio;
	Gravati da precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto;
	che da un preliminare esame del fascicolo personale custodito dall'operatore, presentano profili di incongruenza tra l'importo dell'operazione posta in essere e la propria capacità reddituale e patrimoniale;
	catalogati quali “ <i>persone politicamente esposte</i> ”,



Particolare attenzione andrà riservata altresì alle prestazioni professionali attinenti alla consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe.

Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto



verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

- ✓ **Aggiornamento dell'indice unico** che esprime la valutazione del rischio di riciclaggio/finanziamento al terrorismo:
 - a) modifica del punteggio in relazione **all'evoluzione delle caratteristiche soggettive del cliente**;
 - b) ogni **operazione successiva** deve essere oggetto di specifica **nuova valutazione**, rinnovando il livello di rischio.

Le carte di lavoro devono **lasciare traccia** dell'evoluzione della **valutazione del rischio compiuta in modo dinamico**.

Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto

Verifica che tali **transazioni siano compatibili**
con la conoscenza del proprio cliente



Avendo riguardo
all'origine dei fondi



Tenendo **aggiornati i documenti, i dati** o le
informazioni detenute

TRE LIVELLI DI VERIFICA

1. **Ordinaria adeguata** verifica della clientela
2. **Obblighi semplificati** di adeguata verifica della clientela
3. **Obblighi rafforzati** di adeguata verifica della clientela

SEMPLIFICATA

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti

SEMPLIFICATA

Indici di rischio relativi a **tipologie di clienti** quali:

- 1) **società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;**
- 2) **pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;**
- 3) **clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio**

SEMPLIFICATA

Indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

- 1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;
- 2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, /1. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
- 3. regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
- 4. prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinare tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
- 5. prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità;

SEMPLIFICATA

Indici di rischio relativi ad **aree geografiche** quali:

- 1) Stati membri;
- 2) paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- 3) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- 4) paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami):

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, ViceMinistro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Sindaco di capoluogo di provincia nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte di Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- **componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate dalle Regioni in misura prevalente o totalitaria;**
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

FATTORI DI RISCHIO CLIENTE

- 1) rapporti continuativi a prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c);
- 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- 4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
- 6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;

FATTORI DI RISCHIO PRODOTTI, SERVIZI, OPERAZIONI O CANALI DI DISTRIBUZIONE

- 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammantare;
- 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- 3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
- 4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- 5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

FATTORI DI RISCHIO GEOGRAFICI

- 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
- 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali;
- 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche a nei quali operano organizzazioni terroristiche.

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

- gli intermediari bancari e finanziari;
- gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri;
- gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che:
 - 1) Sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;
 - 2) sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea;
- i professionisti nei confronti di altri professionisti.

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

- Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di **idonea attestazione** da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale.
- L'attestazione deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale. Nella medesima attestazione è espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante in relazione alle attività di verifica effettuate nonché la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce.

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI

I terzi mettono a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni richieste in occasione dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c). Le copie dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del cliente sono trasmesse, senza ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.

Responsabilità: «I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi· siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e **verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti**, In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compierne l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica»

OBBLIGO DI ASTENSIONE

- ✓ Quando il professionista si trova nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, **si astiene** dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire la prestazione professionale.
- ✓ I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.
- ✓ I professionisti sono esonerati dall'obbligo di astensione per i casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.
- ✓ È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

Permane l'obbligo di segnalazione

NUOVE SANZIONI PER ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

1. Soggetti obbligati che omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale o omettono di procedere all'adeguata verifica rafforzata del cliente.
2. Soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni di astensione compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.
3. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime.



1. Sanzione amministrativa pecuniaria da **3.000 euro a 50.000 euro**.



2. Stessa sanzione.



3. Le sanzioni sono triplicate nel minimo e nel massimo edittali.

Consigli sulla valutazione del rischio e sulla procedura per il controllo costante nel tempo:

- 1) Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati;
- 2) programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione;
- 3) istituire degli automatismi per l'aggiornamento dei dati ad esempio annotando:
 - il termine per il rinnovo delle cariche sociali,
 - eventuali termini connessi a contratti od atti,
 - altri elementi ritenuti utili dal professionista;
- 4) prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta);
- 5) istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio;
- 6) annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni.

Consigli sulla valutazione del rischio e sulla procedura per il controllo costante nel tempo:

Precisazioni:

- 1) la tipologia e la frequenza degli aggiornamenti devono essere proporzionate alle dimensioni dello studio e alle procedure adottate al suo interno;
- 2) (*segue*) negli studi di maggiori dimensioni potrebbe essere opportuno identificare un responsabile del monitoraggio;
- 3) é opportuno documentare quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del monitoraggio e annotare nel fascicolo le considerazioni del professionista;
- 4) l'attività di controllo effettuata dal professionista deve avvenire sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività professionale prestata o a seguito del conferimento dell'incarico, non esistendo alcun obbligo di effettuare ulteriori attività di accertamento.

Consigli sulla valutazione del rischio e sulla procedura per il controllo costante nel tempo:

Ovviamente, a seconda dei risultati emergenti dal controllo, il professionista potrà porre in essere uno dei seguenti comportamenti:

- 1) mantenimento del livello di controllo costante del cliente;
- 2) aggiornamento del fascicolo del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione;
- 3) modifica del profilo di rischio e, conseguentemente, della periodicità del controllo;
- 4) modifica del tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato, rafforzato, ordinario) facendo riferimento ai criteri indicati nella seconda parte del lavoro con particolare riferimento alla variazione del livello di rischio. Resta fermo che la valutazione di un minor rischio non implica il passaggio all'obbligo semplificato, che si riferisce solo a determinate caratteristiche soggettive, ovvero a determinati prodotti.